



COMUNE DI MILAZZO

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali, finanziamento di progetti legati all'intrattenimento e allo spettacolo o ad attività culturali, aventi ricadute in termini turistici; interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali ed ambientali ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione, interventi per servizi pubblici locali, per la promozione e la valorizzazione di manifestazioni tradizionali e identitarie della città.

ART. 2

ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive atte a fornire a qualsiasi titolo ospitalità a pagamento di carattere temporaneo, inferiore a 30 giorni, ubicate nel territorio del Comune di Milazzo.

ART. 3

SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del comune di Milazzo.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 – ter del D. Lgs. 23/2011 e dell'articolo 4 del comma 5 – ter del D.L. 50/2017, convertito in legge 77/2020, sono responsabili del pagamento, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi dell'imposta, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale di cui all'art. 1, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

ART. 4

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento del tributo:

- I residenti nel comune di Milazzo e nelle Isole Eolie;
- minori entro il tredicesimo anno di età;
- i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente ed i genitori accompagnatori dei degenti. L'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero;
- Le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
- Volontari della protezione civile in servizio in caso di calamità;

- Il personale appartenente alle forze armate e alle forze dell'ordine, incluso il personale appartenente al personale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- Gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni 25 partecipanti;
- Partecipanti a progetti universitari e scambi culturali universitari e di studio patrocinati dall'Amministrazione Comunale di Milazzo: l'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal comune di Milazzo attestante le generalità dei soggetti;
- Coloro che pernottano presso i campeggi in tende, roulotte e camper.

ART.5

MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta, nel rispetto del criterio di gradualità ed in relazione alla tipologia delle strutture ricettive, fino ad un massimo di 5 pernottamenti complessivi, sarà applicata nella misura di seguito specificata:

STRUTTURA RICETTIVA	CLASSIFICAZIONE	Tariffa ALTA STAGIONE	Tariffa BASSA STAGIONE
		dal 15 giugno al 15 settembre	dal 16 settembre al 14 giugno
ALBERGO	5 stelle	€ 5,00	€ 4,00
ALBERGO	4 stelle	€ 2,00	€ 1,90
ALBERGO	3 stelle	€ 1,50	€ 1,40
ALBERGO	1 o 2 stelle	€ 1,00	€ 0,50
RESIDENZA TURISTICO- ALBERGHIERA		€ 3,00	€ 2,00
CAMPEGGIO		€ 1,00	€ 0,80
AGRITURISMO		€ 1,00	€ 0,80
CASA PER FERIE		€ 1,00	€ 0,80
Strutture ricettive extra alberghiere			
CASA VACANZA		€ 1,00	€ 0,80
AFFITTA CAMERE		€ 1,00	€ 0,80
B & B		€ 1,00	€ 0,80
RESIDENCE		€ 1,00	€ 0,80

2. Le eventuali, successive modifiche o variazioni della misura dell'imposta saranno stabilite con provvedimento dell'Organo esecutivo dell'Ente.

ART.6

OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Milazzo, sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. I gestori hanno l'obbligo di iscriversi all'applicativo gestionale messo a disposizione dal Comune e definito con provvedimento dirigenziale comunicando i dati richiesti e al CIR (Codice Identificativo Regionale). I dati relativi alla localizzazione (indirizzo fisico e riferimenti catastali) e alla denominazione della struttura. L'iscrizione al portale deve essere effettuata entro il termine per la presentazione della prima comunicazione trimestrale dei pernottamenti successiva all'avvio dell'attività. Le variazioni riguardanti il gestore (cambio intestazione sociale, modifica rappresentante legale, variazione sede legale, ecc.) o la struttura (variazione classificazione, chiusura dell'attività, ecc.) o degli immobili (variazione catastale, ecc.) devono essere comunicate mediante il portale entro il termine per la comunicazione trimestrale successiva all'evento;

3. I gestori hanno l'obbligo di acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione;

4. I gestori hanno l'obbligo di comunicare esclusivamente tramite l'applicativo gestionale messo a disposizione dal Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente ed il relativo periodo di permanenza, il numero di soggetti esenti in base al precedente articolo 4, l'imposta dovuta nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa. La comunicazione va effettuata anche nel caso in cui non ci siano presenze nel corso del trimestre;

5. I gestori delle strutture ricettive, in quanto responsabili del pagamento dell'imposta, sono obbligati al versamento dell'imposta corrispondente al numero di pernottamenti imponibili effettuati nella struttura stessa entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.

6. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno, al Comune di Milazzo—ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, il conto di gestione (Mod. 21) tramite l'applicativo gestionale messo a disposizione dall'ente. Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero;

7. Il gestore dovrà conservare la documentazione relativa all'imposta di soggiorno per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune, in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione e sul suo integrale riversamento al Comune.

ART.7

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, corrispondono l'importo al gestore della struttura, ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune.

2. La misura annua degli interessi per i versamenti in ritardo è determinata in 3 punti percentuali in aumento rispetto al tasso di interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua trimestralmente il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro 15 giorni, dalla fine di ciascun trimestre solare, su apposito c.c.p. PAGOPA intestato al Comune di Milazzo o tramite bonifico bancario a valere sul conto unico di tesoreria o tramite modello F24.

ART. 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori di strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:

- Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.

- Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.
- Effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato;

ART.9 SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18.12.1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D. L. gs. N. 472/1997.

3. Per l'omessa, infedele od incompleta comunicazione di cui all'art. 6 comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 da graduare in relazione alla gravità, alla rilevanza ed alla reiterazione dell'azione, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981 n. 689;

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6 da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Il mancato aggiornamento dei dati inseriti nell'applicativo software messo a disposizione dall'ente o il reiterato inserimento di dati errati o incongrui dopo sollecito degli uffici a ripristinare il corretto inserimento va considerata come aggravante ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Si applicano le norme di legge per le violazioni relative alla dichiarazione annuale e ai versamenti.

7. I dati relativi alle eventuali evasioni d'imposta accertate saranno comunicati al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate per l'accertamento dei tributi erariali e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza amministrativa, ricorrendone i presupposti.

ART.10 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzione ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 11 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita istanza da produrre al Comune di Milazzo, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il successivo versamento, ai fini della preventiva autorizzazione, nell'ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad € 1.000,00.

3. Non si procede a rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori a € 10,33.

ART. 12 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del D. Lgs. 31. 12. 1992 n. 546.

ART. 13 RATEIZZAZIONE

1. A richiesta, per motivate situazioni particolari di difficoltà a versare l'imposta nei termini le somme determinate negli avvisi di accertamento, può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non inferiori a 100 euro secondo i seguenti criteri:

- fino a euro 3.000,00 massimo 12 rate mensili;
- da euro 3.000,01 fino a euro 6.000,00 massimo 24 rate mensili;
- da euro 6.000,01 fino a euro 9.000,00 massimo 36 rate mensili;
- da euro 9.000,01 a euro 12.000,00 48 rate mensili;
- da 12.000,01 a euro 15.000,00 massimo 60 rate mensili;
- oltre 15.000,00 euro massimo 120 rate mensili.

Ciascuna rata non potrà avere importo inferiore a 100 euro.

2. I pagamenti effettuati verranno imputati dapprima al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate, agli interessi, alle spese di notifica ed agli oneri di riscossione e successivamente al tributo.

3. La rateizzazione, in presenza di debiti superiori ad euro 10.000,00 o comunque in caso di un numero di rate superiore a 12, è condizionata alla presentazione di una cauzione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, di insindacabile gradimento da parte dell'Amministrazione Comunale. Al fini di cui al precedente periodo, per debiti si intendono tutte le somme dovute e non ancora pagate dal soggetto passivo e non garantite da cauzione, per imposte e tributi dovuti. Tale garanzia deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune;
- la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune di Milazzo;
- il Tribunale di Messina quale foro competente per le controversie.

5. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione dell'intera somma dovuta.

6. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale maggiorati del 1,5% con maturazione giorno per giorno.

11. La revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione preclude la concessione di rateizzazioni a favore del medesimo debitore, anche se riferiti a imposte e tributi diversi o diverse annualità.

ART. 14
TAVOLO DI CONFRONTO

1. È costituito un tavolo di confronto, composto da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di affrontare esigenze e problematiche connesse all'utilizzo del gettito. 2. Il tavolo di confronto è convocato dagli Assessori competenti e si riunirà almeno una volta l'anno.

ART. 15
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore.

2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/ 1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi nn. 471, 472,473, del 18 dicembre 1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate dell'Ente.